

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento Sviluppo Sostenibile Direz. Gener.
Valutazione Impatti Ambientali

Diss@Pec.Mite.Gov.it va-5@mite.gov.it VA@pec.mite.gov.it

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Direzione generale della difesa dell'ambiente Servizio valutazioni ambientali difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it ; amb.sva@regione.sardegna.it

Alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e per le province di Cagliari e Oristano

sabap-ss@pec.cultura.gov.it ; sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale e Sardegna Meridionale

eell.urb.tpaesaggio.nu@pec.regione.sardegna.it

eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it

Alla Comunità Montana "Sarcidano Brabagia di Seulo"

protocollo.cmisili@legalmail.it ;

Ai Sindaci dei Comuni di Ussassai, Esterzili, Escalaplano e Seui

protocollo@pec.comune.ussassai.og.it; amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it ,
protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it , protocollo.seui@pec.comunas.it

Alla c.a. della responsabile del procedimento Dott.ssa Barbara Mulattieri

OGGETTO: Osservazioni al progetto per l'installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Serra Joni" di potenza complessiva pari a 64 MW, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7 MW per un totale di 49 MW, e da un sistema di accumulo di energia (BESS) della potenza pari a 15 MW, da realizzarsi nella Provincia di Nuoro e Sud Sardegna, nel territorio dei comuni di Ussassai (NU), Esterzili, Escalaplano, Seui (SU)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) – 10986)

Proponente: Acciona Energia Global Italia S.r.l.

La società **Acciona Energia Global Italia S.r.l.** ha dato avvio in data 19/01/2024 ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Ussassai, Esterzili, Escalaplano e Seui. Attualmente il procedimento pubblicato in data 1/03/2024 è in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC

Il sottoscritto/la sottoscritta Paola Lai, ..
seguinte

presenta il

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSA

L'impianto eolico in oggetto, è costituito da 7 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 7 MW, per una potenza complessiva di 49 MW e da un sistema di accumulo di energia (BESS) di potenza pari a 15 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti stradali).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione
- Installazione di un sistema di accumulo di energia detto tecnicamente BESS (Battery Energy Storage System), di potenza complessiva pari a 15 MW
- Realizzazione di aree per il Site Camp e per lo stoccaggio temporaneo (Temporary Storage Area).

OSSERVAZIONI

A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna


Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC e dal Fit for 55, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive Europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2022:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.900
- Energia lorda prodotta: GWh 12.619
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 8.112 (con un esubero del 39,2%)
- Impianti eolici: n. 612
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.096
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.660
- Impianti fotovoltaici n. 47.846
- Potenza lorda impianti fv MW 1.141
- Produzione lorda impianti fv GWh 1.357

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2022), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi di circa il 40%.

Come detto precedentemente all'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MASE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 80 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (4.500 MW) e 180 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza superiore a 5.000 MW.



TERNA, Richieste di allaccio di impianti FER al 31/12/2023

Mentre le richieste di connessione al 31.12.2023 alla rete elettrica presentate a TERNA sono pari a: 21,61 GW solare; 15,77 GW eolico onshore; 17,67 GW eolico offshore, per complessivi 55,05 GW e un totale di 756 pratiche.

Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 55,05 GW, capace di produrre circa 106 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore agli 8 TWh/anno: quattordici volte quella richiesta! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla inadeguata rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile in continente, pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in una fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica isolana, non magliata e ancora strutturata su un sistema di trasmissione lineare, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Una quantità di energia dunque tecnicamente non utilizzabile.

La Sardegna infatti è carente per quanto concerne gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta, dei quali risulta operativo solo 1 impianto ad Assemini di limitata capacità (40 MW) e altri 2 ancora da realizzare da 122 MW e 140 MW, oltre all'impianto di pompaggio del Taloro di 240 MW.

Se come previsto, dovesse essere realizzato il Thyrrenian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1.000 MW, insieme all'ammodernamento e potenziamento del SA.CO.I.3, il collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, e al SA.PE.I., collegamento già esistente con portata 1.000 MW, la Sardegna potrebbe avere collegamenti per una portata complessiva di 2.400 MW di potenza.

Si osserva che

- Considerato che la potenza istantanea mediamente richiesta dalle utenze sarde é inferiore ai 1.000 MW (con punte di 1.400 in casi del tutto eccezionali), e che la potenza esportabile e/o accumulabile non raggiunge i 3.000 MW, appare abbastanza chiaro che, nel caso in cui venissero approvati e realizzati tutti gli impianti attualmente a VIA (superiore ai 26.000 MW) la Sardegna si ritroverebbe con un esubero di potenza di circa 21.000 MW.
- Se invece dovessimo assumere come dato le 756 richieste di connessione presentate a TERNA per una potenza complessiva di 55,05 GW, l'esubero sarebbe di oltre 50.000 MW! Senza considerare la potenza da FER attualmente installata in Sardegna che già copre il 42% del fabbisogno di energia elettrica della Sardegna.
- **Una quantità di energia non utilizzabile in Sardegna, tantomeno trasferibile ad altre regioni, né accumulabile.**
- Questi dati dimostrano che il proliferare indiscriminato di progetti, tra i quali quello della Società Acciona Energia Global Italia S.r.l. non sono finalizzati a risolvere i problemi energetici legati al territorio su cui anzi incidono negativamente, né quelli legati agli obiettivi nazionali (il FIT FOR 55 al 2030 impone un target alla Sardegna di 7,56 GW), ma costituiscono un'ulteriore manifestazione dell'assalto incontrollato della speculazione energetica in ambito FER all'ambiente e al paesaggio sardo.

B) Assenza di programmazione e di pianificazione

I numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e *governance* in un settore così delicato e complesso per gli impatti di carattere ambientale, sociale ed economico sul territorio e sulle comunità quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole *laissez faire* è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte la stessa Comunità Europea (RED III) sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle "Comunità energetiche".

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e si mostrano incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d'obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto "Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l'Atto di indirizzo".
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili"
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto "Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011".

- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: “Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico.

Pur nell’ambito di una discutibile assenza di *governance* è possibile evidenziare l’incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*


La Regione, in armonia con il contesto dell’Europa e dell’Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l’alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*

I numeri Terna al dicembre 2022 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi

Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 39,2% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.



Dati TERNA 2022 - produzione energia elettrica Sardegna

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il Piano Nazionale per l'energia e il clima al 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.


La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza le fonti solari ed eoliche non sono programmabili e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti da FER risultano sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui risulti essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che ad oggi nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO₂ e di gas climalteranti o

inquinanti, perché le Centrali termoelettriche attualmente esercite continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La figura precedente dimostra che nonostante l'aumento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi, non si



Andamento del fabbisogno e della produzione di energia elettrica in Sardegna

è avuto alcun decremento negli anni della produzione di energia da fonti fossili anzi, dal 2015 al 2022, essa è aumentata.

La colpevole assenza di pianificazione congestionata e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi,

come dimostrano gli ultimi interventi del Governo in materia di riduzione dei tempi di presentazione delle Osservazioni in sede di VIA. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

Si osserva che

- Il progetto di realizzazione di un nuovo impianto eolico industriale appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce ben oltre i propri fabbisogni.
- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

C) Effetti cumulativi degli impatti

Nell'analisi degli impatti cumulativi dell'impianto non sono stati inseriti gli impianti attualmente installati nei territori comunali interessati dalla richiesta della soc. Acciona Energia Global Italia S.r.l. e tantomeno i numerosi impianti attualmente in corso di autorizzazione che interessano l'area vasta.

Eppure basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l'area proposta per la realizzazione dell'impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all'installazione di impianti alimentati da FER.

Non è stata ancora resa disponibile da parte del MASE una mappatura degli impianti realizzati, né di quelli a VIA e solo una faticosa ricerca sulle procedure in corso è stato possibile desumere che l'area vasta in cui si colloca l'intervento è interessata da numerose proposte di impianti eolici, ubicate nel raggio di pochi chilometri dalle opere in progetto, attualmente in istruttoria di VIA.

Se ne citano di seguito solo alcuni:

- Impianto eolico composto da 6 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW e relative opere di connessione, denominato "Su Casteddu", (società D&D COSTRUZIONI S.R.L.) localizzato nel Comune di Ussassai (NU), il cui procedimento di VIA di competenza statale è in fase di verifica amministrativa (pratica n. 11188), va a insistere sullo stesso areale sovrapponendosi al parco "Serra Joni" in oggetto;
- Progetto di impianto eolico "Amistade" (soc. Sarda Eolica srl), costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva di 130,2 MW, da realizzarsi nei Comuni di Esterzili ed Escalaplano, con opere di connessione alla RTN, il cui procedimento di VIA di competenza statale è in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;
- Impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte eolica costituita da 22 aerogeneratori avente potenza di immissione pari a 136,84 MW con relativo collegamento alla rete elettrica, denominato "ESTERZILI WIND" (soc. SCS 15 srl) ubicato nei comuni di Esterzili, Escalaplano e Seui (SU), il cui procedimento di VIA di competenza statale è in fase di Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC;
- Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto eolico composto da 29 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 5,3 MW per una potenza complessiva di 153,9 MW e relative opere connesse nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU), (soc. Loto Rinnovabili srl), il cui procedimento di VIA di competenza statale è in fase di attesa di determinazione ufficio di gabinetto;
- Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a circa 4,7 MW per una potenza complessiva di 57 MW e relative opere connesse nei comuni di Esterzili (SU), Escalaplano (SU) e Seui (SU), (soc. Loto Rinnovabili srl), il cui procedimento di VIA di competenza statale è concluso;
- Impianto eolico composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6.8 MW, per una potenza complessiva di 68 MW (società Sarda eolica srl) localizzato nel Comune di Seui (SU), il cui procedimento di VIA di competenza statale è in fase di verifica amministrativa;
- Impianto eolico "NURRI". Costituito da 7 aerogeneratori per una potenza nominale complessiva di 29,4 MW (società Nurri wind srl) da realizzarsi nei comuni di Nurri, Orroli,

Escalaplano, Esterzili e Seui (SU). Procedimento per il rilascio del provvedimento unico regionale in materia ambientale (P.A.U.R.).

Può sembrare incredibile ma al momento attuale, ad eccezione degli sterili elenchi di richieste in formato excel tenuti da TERNA non esiste un data base completo degli impianti alimentati da FER già realizzati in Sardegna e di quelli per i quali sono in corso procedure di VIA Nazionale e Regionale, che li distingua per tipologia, caratteristiche tecniche ecc. Come pure non risulta redatta una cartografia con l'ubicazione esatta degli impianti. Non si comprende come le Commissioni tecniche coinvolte nei procedimenti di VIA e gli Organi amministrativi decisori, senza alcuna contezza dell'esistente, sia in termini di ubicazione sia in termini quantitativi, possano valutare ed autorizzare nuovi impianti. Appare infatti impossibile avere in tali condizioni una sia pur minima cognizione degli effetti cumulativi e delle interferenze tra gli impianti sia su vasta scala sia in ambiti territoriali circoscritti.

Ne consegue che il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, la cui localizzazione è individuata solo sulla scorta di fattori ambientali favorevoli, sta determinando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, appena paragonabile alla deforestazione sistematica dell'800 anch'essa frutto della fame energetica del continente ed eseguita su mandato governativo dalle asce della speculazione. Un esempio di estrattivismo o colonialismo interno da manuale! Ancora oggi infatti interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER, da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori ne alterano lo skyline, costellando il territorio di colate di calcestruzzo. Accade così che alture e pianure come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, del Campidano un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino già oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità verranno depauperizzate del "paesaggio culturale identitario", ma si "autorizzeranno" i prodromi di una catastrofe paesaggistica caratterizzata dalla cimiteriale disseminazione di inerti scheletri tecnologici ormai privi di funzioni. Monte Arci docet!

Considerata pertanto la prossimità degli impianti, che sopra si sono elencati, si ritiene che gli impatti ambientali generati dagli stessi debbano essere esaminati cumulativamente e che le procedure di VIA debbano quanto meno svolgersi in forma contestuale.

Non si tratta infatti di prendere solo in esame (come si vedrà meglio nel seguito delle Osservazioni) gli effetti percettivi limitati ai vari con visivi inerenti il singolo impianto, ma occorre valutare gli effetti conseguenti

alla covisibilità, alla sequenzialità, alla reiterazione di una molteplicità di strutture tecnologiche destinate a trasformare in maniera irreversibile, per il presente e per il futuro, il paesaggio isolano, violandone l'attuale unicità.

La necessità di una “**VIA cumulativa**” è stata peraltro confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «*effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, biodiversità, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione le alterazioni morfologiche delle attuali giaciture necessarie di una razionale disposizione impiantistica che risulteranno irreversibili al momento della dismissione dell'impianto.

D) Precedenti pronunciamenti della Giunta Regionale e sentenza TAR Sardegna

Su un analogo impianto industriale per la produzione di energia da fonte eolica che insisteva sulla medesima area interessata dalla struttura in progetto, si è già pronunciato il Servizio Valutazione Impatti (allora S.I.V.I.A.) dell'ass.to alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna proponendo di rendere giudizio negativo di compatibilità ambientale, in quanto l'impianto proposto risultava “*contiguo al già autorizzato impianto di Monte Lusei, nei Comuni di Seui, Esterzili, di proprietà della Enel Green Power*”, e i due impianti avrebbero costituito “*... un unico grande impianto con elevati impatti paesaggistici in un'area ad elevato pregio ambientale*”.

Conseguentemente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 31/2 adottata il 27 luglio 2004, su parere conforme dell'Organo Tecnico Istruttore, ha deliberato il giudizio negativo dell'impianto.

Tale delibera era stata impugnata dalla società richiedente davanti al TAR Sardegna che, con sentenza n. 2082 del 3 ottobre 2006 ha respinto il ricorso con interessanti motivazioni che si ritiene debbano essere applicate anche nella procedura odierna.

In particolare il TAR Sardegna ha ritenuto corretto l'operato dell'Organismo Tecnico Istruttore della Regione in quanto *"... ha ben rilevato che il nuovo impianto, essendo contiguo a quello già autorizzato in territorio Seui-Esterzili, avrebbe costituito un unico grande impianto con elevati impatti paesaggistici per l'effetto cumulativo che da esso derivano. Del resto – ha sostenuto il TAR - a fronte dell'esistenza di distinti progetti per la realizzazione di impianti eolici in zone territoriali adiacenti, il giudizio sul relativo impatto ambientale deve necessariamente tener conto dei complessivi effetti cumulativi di tutti i progetti dell'area"*.

In sintesi il TAR riconosce il potere di valutazione discrezionale ai competenti organi amministrativi, infatti la necessità di favorire ed incentivare l'energia pulita, attraverso il rilascio delle autorizzazioni richieste, soggiace ad apposite valutazioni della P.A., sia in ordine alla quantità dell'energia da produrre con impianti alternativi (nel caso di specie eolici), sia in ordine alla compatibilità ambientale dei singoli interventi ai sensi del D.P.R. 12/4/96 e della L.R. Sardegna n. 3/2003 art. 20 c. 13. La normativa, sia nazionale che comunitaria, non impedisce affatto un giudizio di comparazione tra valori ed interessi pubblici meritevoli di tutela coinvolti nel procedimento che debbono essere mediati con valutazione discrezionale del competente organo amministrativo in applicazione della normativa di settore. In particolare, nessuna norma o principio riconosce come prevalente l'esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale.

Si osserva che

- La situazione attuale è simile a quella cassata dal TAR Sardegna nel 2006, in considerazione delle numerose richieste di nuovi impianti da installare in quell'area, di cui uno addirittura sovrapposto al progetto in oggetto (vedi progetto denominato "Su Casteddu", richiesto dalla società D&D COSTRUZIONI S.R.L. al punto C. Effetti cumulativi degli impianti)

E) Salvaguardia del patrimonio boschivo dal rischio incendi

Le aree interessate dall'installazione dell'impianto sono aree agricole, parte in produzione, una parte interessata da praterie e garighe e un'altra area caratterizzata da formazioni di macchia mediterranea e da seminativi in aree non irrigue. Tipico territorio montano agricolo sardo a storica vocazione agro-forestale in cui si svolgono forme di allevamento estensivo che si alternano tra pascoli, seminativi e aree boscate.

Elemento di osservazione pertanto diventa la tutela e la difesa di queste aree rurali rispetto al fenomeno "incendio boschivo". Risulta infatti rilevante considerare come la presenza di impianti eolici di grossa taglia possano, in caso di incendio, interferire determinando una interdizione dei mezzi di soccorso e intervento aereo.

Gli elaborati di progetto, relativamente a tale fenomeno, non approfondiscono sulle cause direttamente collegabili alla interferenza dell'impianto con le eventuali attività di lotta agli incendi boschivi. Si precisa che in quel particolare contesto ambientale e orografico l'intervento con mezzi di soccorso aereo è lo strumento più efficace per una efficiente estinzione di possibili fenomeni di incendio boschivo.

L'eventuale inibizione o impossibilità di attivare una efficace lotta antincendio con mezzi aerei e di riflesso gli effetti che questo potrebbe causare allo stesso patrimonio ambientale e culturale non è stato verificato dalla Proponente, nonostante l'evidenza che gli aerogeneratori (alti 240 mt) posizionati lungo le linee di cresta, potrebbero costituire ostacolo alle operazioni di estinzione dei frequenti incendi che interessano la zona e che, considerata la morfologia del territorio e l'assenza di viabilità capillare, richiedono l'intervento di mezzi aerei.

Non è stata quindi adeguatamente valutata per l'intera area vasta l'emergenza incendi e tutte le precauzioni utili a garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi. Fattore che costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*", il cui art. 1, Principi, sancisce che "*1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future*".

Risulta pertanto doveroso considerare che, per la stagione estiva 2023, le attività di antincendio boschivo sono state oggetto di raccomandazione da parte del Ministero competente rispetto ad un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi da essi conseguenti.

Si osserva che

- Per la realizzazione dell’impianto proposto non sono stati concretamente valutati e verificati gli eventuali impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio.
- Dalla proposta progettuale non si evince la possibilità di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e come questo fattore costituisca un ulteriore impatto negativo su un patrimonio paesaggistico costituito da boschi e pertanto tutelato dalla legge. Infatti la stessa Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future (D.Lgs 34/2018).
- L’impossibilità dell’utilizzo di mezzi aerei per le operazioni di spegnimento, non solo espone vaste aree al rischio di grandi incendi ma, oltre al patrimonio boschivo e alla fauna terrestre e aviaria, mette a rischio l’incolumità degli operatori che vivono e lavorano nelle aree e la stessa popolazione di Ussassai, il cui centro abitato dista non più di un chilometro in linea d’aria.

F) Testimonianze monumentali e culturali dell’area

Come dimostra ampiamente la Relazione Archeologica Preventiva allegata al progetto, l’area interessata dall’impianto eolico ricade all’interno di un bacino culturale storicamente stratificato e caratterizzato da numerosissime testimonianze monumentali, molte delle quali presenti del perimetro impiantistico.

Il territorio compreso tra Ussassai e Seui, ma non fa differenza quello di Esterzili, ha restituito reperti che risalgono al periodo prenuragico al quale sono riconducibili numerose domus de janas, tra le quali assumono caratteri architettonici monumentali le Domus de janas de Coster’e Gianas, Perdobia, Aurraci e Forrus.

La distonia tra insediamento industriale e paesaggio culturale risulta ulteriormente acuita qualora si prendano in esame le testimonianze archeologiche presenti sul territorio e in particolare i complessi monumentali di età del bronzo ivi presenti. Sono circa una decina infatti i nuraghi distribuiti nell’area tra cui emerge Su Casteddu Ioni, il complesso archeologico costruito su terrazzamenti con una torre ellittica su un affioramento roccioso. Intorno al monumento, sono visibili alcune strutture che potrebbero appartenere a un villaggio. Altri nuraghi presenti nel territorio sono denominati Is Coccorronis, Taccu Addai, Teriargu e Nurasolu. Oltre alle tombe dei giganti posizionate nei pressi del nuraghe Mela e del nuraghe Nuraxi, solo per citare Ussassai.

All’interno dell’area buffer dei 3mila metri dagli aerogeneratori e dei 500 metri dal cavidotto la relazione archeologica censisce numerosi siti archeologici e la carta delle emergenze archeologiche rende appena

l'idea della organicità e densità delle testimonianze monumentali che l'impianto eolico con la sua incongruenza tipologica andrebbe ad alterare.

L'impianto eolico si inserisce dunque in un contesto storico archeologico di grande pregio, che mostra una diffusa occupazione antropica fin dalla preistoria grazie agli insediamenti umani che nei secoli si sono succeduti.

Si riportano di seguito i siti archeologici con le rispettive torri eoliche presenti dentro le aree di rispetto (DI 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47)

Come risulta anche dalla relazione archeologica preventiva, il sito Su Casteddu de Joni (Arch 18) è tutelato da Vincolo ministeriale. Spiega la Relazione archeologica preventiva agli atti che in territorio di Ussassai, "si contano circa una decina di nuraghi, tra cui emerge Su Casteddu Ioni, un complesso archeologico costruito su terrazzamenti con una torre ellittica su un affioramento roccioso. Intorno al monumento, sono visibili alcune strutture che potrebbero appartenere a un villaggio". Attorno a esso, nel perfetto raggio visivo e entro il limite chilometrico indicato, insistono ben cinque torri eoliche, come di seguito elencate. Anche altri siti archeologici presentano Vincolo ministeriale, tra cui a Esterzili il Nuraghe Furca Eccia (ARCH 01) su cui insiste la torre 6, Recinto megalitico Santa Vittoria (ARCH 09), con a ridosso le torri 6 e 7, Fonte Monte 'e Nuxi (ARCH 12), torre 7, Capanna Monte Nuxi (ARCH 13), torri 6 e 7. Altri siti, sempre entro i 3 chilometri dagli aerogeneratori, presentano vincoli regionali individuati da PPR (Nuraghe Nuraxi/ S'omu de s'orku ARCH 42, torri 1-2-3-5, Nuraghe Teriargu ARCH 37 torri 2-3-4-5, Nuraghe Sa Lei ARCH 45, torri 4 e 5, Nuraghe Is Coccoironis ARCH 38, torre 5, Chiesa Sant'Antonio ARCH 56, torre 6) e altri siti su cui calano i vincoli dei Puc comunali, anch'essi di seguito elencati.

Ma scorrendo tutti i siti archeologici individuati nell'area di rispetto, indicati nella stessa relazione, il territorio interessato dagli aerogeneratori risulta avere una densità archeologica elevata e quindi incompatibile con installazioni industriali quale è una centrale eolica. Val la pena sottolineare che tutti i paesi compresi nell'area progettuale hanno investito e ancora investono per la tutela e la salvaguardia dei siti archeologici. Il comune di Esterzili, per esempio, ha finanziato nel 2023 una campagna di scavi nell'importante sito romano di Corti 'e Luccetta (interessato dalla contiguità con il cavidotto del progetto eolico), stanziando 50 mila euro, mentre 100mila euro di fondi della RAS vanno al restauro e la valorizzazione del villaggio santuario di Monti de Nuxi.

Di seguito l'elencazione dei siti archeologici con torri entro i 3 chilometri

***Casteddu de Joni ARCH 18 – Vincolo ministeriale**

Torre (wtg) 1 distanza dal sito 974 m; Torre 2 distanza 1069 m.; Torre 3 distanza 1203 m.; torre 4 distanza 1779,65 m.; torre 5 distanza 995,16 m.

***Tomba dei giganti S'enna 'e s'ominis ARCH 40 – Non vincolato**

Torre 1 distanza dal sito 1388 m.; torre 2 distanza 1160,78 m.; torre 3 distanza 1465 m.; torre 4 distanza 2059,91 m.; torre 5 distanza 2829,66 m.

***Nuraghe Nuraxi/ S'omu de s'orku ARCH 42 – Vincolo PPR**

Torre 1 distanza dal sito 1790 m.; Torre 2 distanza 2240,40 m.; torre 3 distanza 2546 m.; torre 5 distanza 1993,13 m.

***Tomba dei giganti S'omu de s'orku ARCH 44 – Non vincolato**

Torre 1 distanza dal sito 1805,10 m.; torre 2 distanza 2230,29 m.; torre 3 distanza 2510 m.; torre 5 distanza 1904,59 m.;

***Chiesa di San Gerolamo ARCH 48 – Chiesa del XII sec. non vincolata**

Torre 1 distanza dal sito 2600 m.; Torre 2 distanza 2109,01 m.; torre 3 distanza 1501 m.; torre 4 distanza 882,89 m.; torre 5 distanza 1382,29 m.

***Anomalia circolare ARCH 54**

Torre 1 distanza sito 1761,81 m.

***Chiesa San Sebastiano ARCH 57 – Non vincolata**

Torre 1 distanza dal sito 514 m.; torre 2 distanza 925,65 m.; torre 3 distanza 1344 m.; torre 4 distanza 2082,91 m.; torre 5 distanza 1564,26 m.

***Nuraghe Su pissu e s'abba ARCH 58 - Vincolo Puc Ussassai**

Torre 1 distanza dal sito 2944,20 m.

***Area tutelata Puc Seui**

Distanza dell'opera dal sito 767,12

***Nuraghe Teriargu ARCH 37 – Vincolo PPR**

Torre 2 distanza dal sito 2890,72 m.; torre 3 distanza 2375,73 m.; torre 4 distanza 1613,93 m.; torre 5 distanza 2080,79 m.

***Nuraghe S'enna S'ominis ARCH 41 – Non vincolato**

Torre 2 distanza 1165,89 m.; torre 3 distanza 1523 m.; torre 4 distanza 2153,51 m.; torre 5 distanza 2858,93 m.;

***Anomalia strutture circolari ARCH 49**

Torre 2 distanza dal sito 2871,73 m.; torre 3 distanza 2380 m.; torre 4 distanza 1815,66 m.

***Anomalia strutture circolari ARCH 54**

Torre 2 distanza dal sito 1901,78 m.; torre 3 distanza 2430 m.

***Area tutelata Puc Seui**

Distanze: 2722,73 m.; 3156 m.; 2875 m.; 406,35 m.

Torre 4 distanza 1568,21; 1838,15 m.; 1530,73 m.; 2760,19 m.; 2511,92 m.; 1654,50 m.

Torre 5 distanza 2113,74 m.

***Monumento non identificato ARCH 46 - Vincolo Puc Ussassai**

Torre 3 distanza dal sito 3926 m.; Torre 5 distanza 2534,22

***Nuraghe Sa Lei ARCH 45 – Vincolo PPR**

Torre 4 distanza dal sito 2682,04 m.;

***Nuraghe Is coccoronis ARCH 38 – Vincolo PPR**

Torre 5 distanza 2825,07 m.

***Insediamento Perdu Pinna ARCH 47 – Non vincolato**

Torre 5 distanza dal sito 2696,96 m.

***Nuraghe Furca eccia ARCH 01 – Vincolo ministeriale**

Torre 6 distanza dal sito 2465,45 m.

***Tomba dei giganti San Sebastiano ARCH 02 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza dal sito 2851,32 m.

***Nuraghe Genna 'e ferru ARCH 03 – Non vincolato**

Torre 6 distanza dal sito 1250,76 m.

***Nuraghe San Sebastiano ARCH 05 – Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza dal sito 2993,07 m.

***Nuraghe Sant'Antonio ARCH 06 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza dal sito 2204,63 m.

***Nuraghe Tachixeddu ARCH 07 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6, distanza dal sito 2600,44

***Insediamento Talassa ARCH 08 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza dal sito 2770,80 m.; torre 7 distanza 2272,01 m.

***Recinto megalitico Santa Vittoria ARCH 09 – Vincolo ministeriale**

Torre 6 distanza dal sito 1936,03 m.; torre 7 distanza 2901,01 m.

***Nuraghe Monte 'e Nuxi ARCH 11 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza dal sito 2161,56 m.; torre 7 distanza 2904,10 m.

***Fonte Monte 'e Nuxi ARCH 12 – Vincolo ministeriale**

Torre 6 distanza 2036,07 m.; torre 7 distanza 2850,15 m.

***Capanna Monte Nuxi ARCH 13 – Vincolo ministeriale**

Torre 6 distanza 1924,50 m.; torre 7 distanza 2722,65 m.

***Nuraghe Serra de nuedda ARCH 14 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 2908,50 m.;

***Nuraghe Santa Vittoria ARCH 15 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 2069,83 m.

***Insediamento su Cimiteriu de Taccu de Cuaddus ARCH 28 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 2544,87 m.

***Insediamento Taccu de Cuaddus ARCH 29 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 2876,07 m.

***Chiesa Santa Vittoria ARCH 30 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 1905,12 m.; torre 7 distanza 2952,12 m.

***Dolmen Perda Tronada ARCH 31 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 335,28 m.; torre 7 distanza 1315,45 m.

***Chiesa San Sebastiano ARCH 32 – Vincolo PPR**

Torre 6 distanza 2975,78 m.

***Chiesa San Salvatore ARCH 33 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 1410,70 m.; torre 7 2904,82 m.

***Chiesa Sant'Andrea ARCH 34 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 2554,46 m.

***Miniera Riu Arzili ARCH 35 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 6 distanza 883,81 m.; torre 7 distanza 1840,17 m.

***Anomalia strutture circolari ARCH 53**

Torre 6 distanza 1735 m.; torre 7 distanza 2493,73 m.

***Anomalia circolare ARCH 54**

Torre 7 distanza 2980,65

***Anomalia circolare ARCH 55**

Torre 7 distanza 2644,43 m.

***Chiesa Sant'Antonio ARCH 56 – Vincolo PPR**

Torre 6 distanza 2181,35 m.

***Anomalia struttura subquadrangolare ARCH 59**

Torre 6 distanza 1007,18 m.; torre 7 distanza 633,42 m.

***Nuraghe Is Orrus ARCH 16 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 7 distanza 1828,26 m.

***Tomba dei giganti Pauli 'e Trigus ARCH 39 - Vincolo Puc Esterzili**

Torre 7 distanza 1752,68 m.

A livello Regionale, la recente DGR N. 59/90 DEL 27.11.2020 determina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche tra cui:

BENI CULTURALI	10	Aree e beni di notevole interesse culturale (Parte II del D.Lgs. 42/2004)	10.1	Aree e beni di notevole interesse culturale
Parte II del D.Lgs. 42/2004				
PAESAGGIO	11	Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004);	11.1	Immobili di notevole interesse pubblico
Parte III del D.Lgs. 42/2004 - Art. 136 e 157			11.2	

Come si evince dalle stesse schede alcuni di questi monumenti risultano ad una distanza di gran lunga inferiore a quelle di rispetto previste dall'art. 47 del D.lgs 13/2023 ed ai sensi del dls. 42/2004 (art.136). Il fatto che per la gran parte di tali beni culturali non risultino esperite le procedure amministrative per l'imposizione del vincolo diretto non rileva ai fini del presente procedimento di VIA, in quanto conseguenza di inadempienze amministrative dovute alla numerosità dei beni ed alla insufficiente conoscenza dei territori. In altri termini la lacuna vincolistica non può trasformarsi ex silentio in absentia di tutela. Quest'ultima infatti afferisce ed esplica i suoi effetti in forza del valore storico-artistico intrinseco del bene culturale anche se non formalmente esplicitata.

La presenza di un elevatissimo rischio archeologico relativamente all'intero compendio oggetto dell'intervento proprio a seguito delle indagini sulle fonti, archivistiche e di superficie propedeutiche alla relazione, Da essa di evince quanto di seguito.

Va comunque evidenziato che la Relazione archeologica si sofferma esclusivamente sugli aspetti inerenti il rischio archeologico, ovvero il rischio di rinvenimento di reperti nel corso delle opere di allestimento dell'impianto e delle infrastrutture a corredo (strade, cavidotti ecc.)

Quel che invece appare sottaciuto è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie del territorio che risulterebbero stravolte dalla presenza dell'impianto. In altri termini quello che passa inosservato è quel rapporto impianto-memoria che si manifesta in tutta la sua evidente incompatibilità, al di là del rispetto delle distanze e della irrilevanza delle zone buffer.

La incompatibilità tra elementi all'altro come l'estranea presenza degli aerogeneratori alti 240 mt e la sostanziale presenza delle testimonianze storiche appare ancor più stridente ove si rifletta sul fatto che l'Ogliastra detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

Si osserva che

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza dell'impianto eolico.
- La recente sentenza del Tar Sardegna (N. 00258/2024 REG.PROV.COLL. N. 00491/2023 REG.RIC.), che rigetta un ricorso contro la Regione Sardegna e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana di Cagliari e Provincia di Oristano, Ministero della Cultura, per la realizzazione di una centrale eolica promossa dalla società Green Energy Sardegna 2 Srl (nello stesso ambito territoriale e con analoghe emergenze ambientali, culturali e paesaggistiche dell'impianto in oggetto), rileva intanto che gli aerogeneratori – di “eccezionale altezza” come quelli previsti dal progetto “Serra Joni” – “ingenererebbero un fortissimo impatto visivo sul sito creando una forte interferenza su questo eccezionale contesto” archeologico. Inoltre, secondo il dispositivo emesso dal Tar, nel realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile si deve tener conto degli “altri interessi” costituzionali, quali il “territorio”, insito nell’ “ambiente” e quindi il “paesaggio”. La citata sentenza recita infatti: *“Il Collegio, come già rilevato anche nel precedente di questo Tribunale relativo ad altro ricorso proposto dalla stessa Green Energy (cfr. la già citata T.A.R. Sardegna, Sez. II, n. 776/2023) non può fare a meno di rilevare, in uno con parte della dottrina, che se è vero che l'implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell'ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell'art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l'erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R.. Invero, il 'territorio', quale componente dell' 'ambiente', costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di 'paesaggio', evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre”.*

G) Impatto paesaggistico

La Convenzione europea del paesaggio rammenta la necessità che “... ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni”. Risulta del tutto evidente che l’insediamento di un impianto industriale in un contesto esclusivamente montano ed agricolo non può che alterare profondamente ed in negativo la qualità del paesaggio stesso, in quanto le componenti strutturali dell’impianto sono assimilabili a quelle di un insediamento industriale.

L’area in cui è previsto l’impianto ricade in un’area ad elevato valore paesaggistico, popolata da piante e animali degni di tutela.

Non si può in proposito che richiamare quell’esplicito avanzamento culturale metodologico introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che ricorda la significatività dei luoghi e impone di non fare alcuna distinzione in termini di valore e secondo cui:

“È fondamentale superare l’approccio dicotomico tra Ambiente e Paesaggio, che vede difficile il contemperamento delle esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di riduzione dei gas climalteranti con la tutela del paesaggio, soprattutto in assenza di specifiche regolamentazioni e azioni mirate tese al raggiungimento degli obiettivi pur nel rispetto dei caratteri paesaggistici dei luoghi” e concordare con quanto affermato nella stessa Relazione paesaggistica.

Probabilmente sarebbe estremamente più efficace in termine di sostegno alla transizione energetica l’applicazione di un approccio già manifestato all’interno del MIBAC che potrebbe portare all’attivazione di un processo normativo ad hoc, che dovrebbe superare il concetto di aree “inidonee” che ha orientato e sta orientando gli strumenti di governo del territorio.

“...All’interno dell’Amministrazione tecnica del MIBAC si è già da tempo consolidata l’idea che l’unica soluzione per conciliare l’esigenza ambientale della riduzione dei cosiddetti gas serra con quella della tutela del paesaggio risieda nell’attuazione di una pianificazione anche territoriale (e, quindi, non solo orientata dal punto di vista strategico, come avviene nei Piani Energetici Ambientali Regionali - PEAR, all’individuazione e al soddisfacimento delle esigenze e delle priorità produttive), finalizzata alla preventiva individuazione delle aree idonee per la produzione di energia elettrica da FER, sulle quali attivare una procedura concorrenziale che possa premiare i progetti di migliore qualità, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche per la capacità di conciliare le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Si tratta, in pratica, di superare il concetto “in negativo” delle cosiddette “aree non idonee” di cui al DM 10 settembre 2010 per arrivare a riaffermare il potere ripartito tra lo Stato e le Regioni di pianificare anche la produzione di energia elettrica da FER nel rispetto certamente della effettiva necessità produttiva, ma anche e soprattutto dei principi costituzionalmente protetti della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.”¹

Sta di fatto che tale posizione sostenuta con forza dalle Associazioni Ambientaliste viene sistematicamente ignorata a livello politico, mentre prosegue lo scempio del territorio sardo come riconosciuto in modo netto e chiaro dalla stessa Soprintendenza Nazionale del PNRR nell’ambito di un pronunciamento in sede di VIA relativo ad un impianto eolico proposto in prossimità della Reggia di Barumini (anch’esso sito UNESCO!):

La Soprintendenza speciale per il PNRR, dopo approfondite valutazioni, ha evidenziato in modo chiaro e netto: *“nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto”* (nota Sopr. PNRR prot. n. 27154 del 20 novembre 2023)

Peraltro la condivisione della tesi sopra riportata non può che dare forza alle posizioni di alcune Associazioni ambientaliste e dei sempre più numerosi Comitati, che vedono nel posizionamento degli impianti da FER nei terreni agricoli e in aree paesaggisticamente rilevanti un inutile sacrificio di consumo di suolo e di paesaggio e la conseguente necessità di collocare in via prioritaria tali impianti in aree ritenute specificamente idonee e solo in via residuale nelle aree intermedie tra idonee e non. Sulla base di un tale presupposto l’impianto eolico in esame potrebbe trovare più idonea collocazione in una delle tante aree industriali di cui si sono dotati i Comuni Sardi. Aree peraltro bene infrastrutturate, nella quasi totalità inutilizzate, dotate di considerevoli estensioni, che potrebbero essere riconvertite a seminativi a prato secondo le modalità agronomiche previste dal progetto. Si ricupererebbero in tal modo all’attività agricola e pastorale superfici oggi dismesse, si otterrebbero più estesi benefici ai fini della cattura di CO₂ in contesti ad alta concentrazione di climalteranti, si lascerebbe inalterato un paesaggio che non ha necessità di ulteriori manomissioni antropiche.

È utile richiamare a questo punto la definizione di paesaggio dell’art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall’Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

¹ Fonte: Rapporto sullo Stato delle Politiche per il Paesaggio (MIBAC e Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio Ottobre 2017 _ 3.3.2 Paesaggio ed Energie Rinnovabili.

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Il contesto nel quale dovrebbe sorgere il nuovo impianto eolico si distingue per le eccezionali qualità naturalistiche, che ne fanno una meta privilegiata per turismo interno della Sardegna e costituiscono una componente essenziale per l'esercizio delle tradizionali attività di pascolo da parte delle Comunità locali. L'unicità del paesaggio boscato dei monti ogliastrini, apprezzabile in termini di omogeneità e armonia estetica lo rende inconciliabile con le grandi opere connesse alle nuove strategie di approvvigionamento energetico. Interventi "radicali", come quelli in oggetto sono dunque inconciliabili con qualsiasi altra idea di paesaggio e quindi non idonei ad accogliere progetti destrutturanti come quello in esame. Quel che si intende contestare è dunque il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico, ma vale anche per gli impianti fotovoltaici e/o agrovoltaici, ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo estensivo dei moduli in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio barbaricino sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione dell'impianto.

Le metodologie fotografiche possono forse restituire l'idea di un panorama osservato da punti di vista singolari ed arbitrariamente individuati, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il

territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

Si osserva che

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.
- In considerazione delle dimensioni dell'impianto, delle sue caratteristiche del tutto avulse dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali conseguenti l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

H) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale e vietano *“gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica....”*².

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

“Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:

a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del

² Artt. 26-27 NTA PPR: Disciplina per le “aree semi naturali”

territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;

b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;

c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.”

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni alterando i caratteri percettivi del contesto paesaggistico in cui verrebbe realizzato, considerato che la visibilità dell'impianto è rilevante e difficilmente mitigabile. L'installazione delle stringhe interrompe la dolce ed uniforme ondulazione del paesaggio agrario, una caratteristica del paesaggio dal sapore arcaico, arricchito dalla presenza dei presidi nuragici, i quali si attestano, massimamente, sulle alture; la presenza delle torri eoliche depaupera di fatto la struttura dei quadri paesaggistici godibili; la presenza dell'impianto industriale per la produzione di energia elettrica è rilevante soprattutto in riferimento ai vicini siti archeologici sui quali incombono in maniera insostenibile, sia per ciò che concerne il grado oggettivo di percettibilità e sia anche per ciò che concerne l'alterazione del "paesaggio culturale" che qualifica l'area, caratterizzato dall'unione inscindibile dell'opera dell'uomo con il paesaggio agrario che si conserva da secoli.

Vale inoltre ricordare che le prescrizioni del PPR prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale. Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”>>*

I) Siti Natura 2000 e zone speciali di conservazione

Alcuni generatori saranno ubicati a pochissima distanza del confine della Zona di Protezione Speciale e del SIC ITB021103, Monti del Gennargentu e dell'IBA 181, Golfo di Orosei, Supramonte Gennargentu, come correttamente elencato nella tabella sotto riportata ripresa dalla Sintesi non Tecnica predisposta dalla società richiedente.

Mentre la strada sterrata che segue per un lungo tratto il confine del SIC – ZPS ITB021103 che sarà utilizzata per il trasporto dei mezzi d'opera e degli aerogeneratori verrà allargata, e completamente manomessa e trasformata.

Codice IBA- Codice SIC	Nome	Area HA	Distanza dalle WTG
ZPS ITB021103	Monti del Gennargentu	44.733	500 m
SIC ZSC ITB021103	Monti del Gennargentu	44.733	500 m
IBA 181	Golfo di Orosei, Supramonte Gennargentu	97.782,5	500 m
Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e Cattura Istituite	Montarbu	855,2	2.881 m
Sistema Regionale dei Parchi	Genanrgentu e Golfo di Orosei	59.360,02	4.442 m
Sistema Regionale dei Parchi	Valle scistosa del Rio Pardu	5.074,60	8.790 m
Siti per la chiroterro fauna	Comune di Osini		6.300 m

ELABORATO 1.15 – Analisi dell'interferenza Rete Natura 2000 e Aree d'importanza per la fauna

Pag. 4

Tabella ripresa dalla Sintesi non tecnica

Rispetto alla presenza di aree di tutela di rilevante importanza l' "Analisi dell'interferenza Rete Natura 2000" conclude sbrigativamente ritenendo "... *affermabile che la realizzazione dell'impianto non incida in maniera significata con l'integrità dei siti Rete Natura 2000 e dei sui organismi.*"

Considerato che i generatori verranno ubicati in prossimità di siti di tutela, alcuni dei quali inseriti nella Rete Natura 2000 risulta oltremodo obbligatorio assoggettare l'impianto a Valutazione di Incidenza Ambientale.

La predetta procedura attiene agli interventi idonei ad incidere sull'ambiente, i quali debbano essere realizzati all'interno o nelle vicinanze di aree inserite nella rete Natura 2000, nella quale rientra anche il sito "Monti del Gennargentu".

La valutazione di incidenza, com'è noto, rappresenta uno degli strumenti di tutela dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) previste dalla direttiva 92/43/CEE "HABITAT".

Scopo di essa è analizzare in via preventiva le interferenze di piani, progetti ed interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

L'Art. 5, D.P.R. 357/97, così come modificato dall'Art. 6, D.P.R. 120/2003, prevede che il procedimento debba essere attivato preventivamente alla realizzazione degli interventi.

Data la prossimità dell'impianto proposto intervento richiesto dalla soc. Acciona Energia Global Italia S.r.l. ai siti Natura 2000 "Monti del Gennargentu" n° ITB021103 e all'IBA "Golfo di Orosei, Monti del Gennargentu" n. 181, ed alla luce dell'impatto ambientale derivante dall'attività di produzione industriale di energia elettrica a fonte fotovoltaica, è del tutto evidente che l'opera debba necessariamente essere sottoposta a Valutazione di Incidenza Ambientale.

J) Impatti faunistici

L'impianto eolico in oggetto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori, oltre ai 6 aerogeneratori dell'impianto denominato "Su Casteddu", (proposto dalla società D&D COSTRUZIONI S.R.L.) e, come già evidenziato nella Osservazione sugli Impatti cumulativi, ai numerosi gli aerogeneratori in corso di definizione VIA nei territori limitrofi.

Di contro si constata, come dettagliato di seguito, una valutazione dei possibili impatti sulla fauna molto lacunosa e del tutto inadeguata non solo alle dimensioni dell'impianto ma agli effetti cumulativi degli stessi. Significativa la genericità della Relazione faunistica che non cita mai l'altezza degli aerogeneratori.

1. Manca un monitoraggio faunistico approfondito.

La Relazione faunistica è infatti basata solo su informazioni bibliografiche o desunte dalla CTR. Le Linee guida pubblicate in ambito scientifico sulla metodologia da applicare per il monitoraggio dell'avifauna e della chiropterofauna nella valutazione degli impianti eolici (es. Astiago Garcia et al., 2013; 'Linee guida per la valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici' della Regione Toscana, ecc.) prevedono studi di campo da effettuarsi nelle diverse fasi del ciclo biologico della fauna, tramite transetti, stazioni d'ascolto, osservazioni sia diurne sia notturne, compresi rilievi con bat-detector per i pipistrelli o l'impiego del radar per gli uccelli in migrazione.

Nello Studio faunistico, invece, tutta l'analisi sui possibili impatti è priva di dati quantitativi sulle specie presenti nell'area direttamente interessata dall'impianto industriale "Serra Joni" e nelle aree buffer comunque caratterizzate dalla consistente presenza futura di impianti eolici, anche in considerazione dell'areale di spostamento dell'avifauna locale e di quella migratoria.

Peraltro la stessa analisi bibliografica è carente in quanto mancano anche informazioni sulla consistenza delle popolazioni e sulle specie di uccelli migratori.

2. L'impatto negativo sui chiroterri non è adeguatamente valutato.

Assieme all'avifauna, i chiroterri sono il gruppo tassonomico che subisce maggiormente gli impatti dovuti agli impianti eolici. Il testo che segue fa in gran parte riferimento alle Linee guida per la valutazione dell'impatto degli impianti eolici sui chiroterri (Roscioni & Spada, 2014).

La presenza e la posizione nello spazio delle turbine eoliche possono impattare i pipistrelli in diversi modi, dalla collisione diretta, al disturbo o alla compromissione delle rotte di commuting e migratorie, al disturbo o alla perdita di habitat di foraggiamento o dei siti di rifugio. La pianificazione degli impianti eolici deve pertanto tenere conto dell'impatto sulla chiroterrofauna, mettendo in atto, con tempi adeguati, monitoraggi specializzati ad opera di personale qualificato (Roscioni & Spada, 2014). Questi studi sono del tutto assenti nello "Studio faunistico".

A livello di pianificazione, le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) specificano che le aree da evitare per la costruzione di impianti eolici comprendono tutte le zone a meno di 5 km da:

- a. aree con concentrazione di zone di foraggiamento, riproduzione e rifugio dei chiroterri;
- b. siti di rifugio di importanza nazionale e regionale;
- c. stretti corridoi di migrazione.

Le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014), propongono una valutazione del potenziale impatto di un impianto eolico tramite una procedura trasparente e ripetibile (pag. 9 e segg.).

L'impianto può essere classificato "medio" (scala di quattro valori: basso, medio, grande, molto grande), pertanto l'impatto potenziale è "alto" (scala di quattro valori: basso, medio, alto, molto alto; Roscioni & Spada, 2014). Tuttavia, questa valutazione non tiene conto del potenziale impatto cumulativo con gli altri impianti da realizzare e altre potenziali cause di mortalità indotte dall'attività antropica e dalle recenti modificazioni del territorio nell'area in esame. L'effetto cumulativo sulla mortalità direttamente legato alla produzione di energia eolica può avere effetti importanti sulla sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di chiroterri, dato il basso tasso riproduttivo e il lento recupero delle popolazioni in declino (Kunz et al., 2007; Cryan e Barclay, 2009; Arnett et al., 2011).

Ulteriore problematica di cui tener conto nel progetto in esame sono le grandi dimensioni delle turbine (altezza 240 mt). La mortalità aumenta esponenzialmente con l'altezza della torre eolica, mettendo a rischio anche le specie che foraggiano a quote molto elevate o che sono in migrazione (Roscioni & Spada, 2014), in

particolare gli impatti aumentano esponenzialmente con torri di altezza superiore ai 70 m (Barclay et al., 2007).

La “Studio faunistico” non prende in considerazione nessuna delle problematiche sopra elencate, né valuta in alcun modo la sensibilità del sito, limitandosi a minimizzare i potenziali impatti. Inoltre non sembra disponibile alcun monitoraggio degli impatti degli impianti limitrofi in progetto.

Infine non viene proposta alcuna misura di mitigazione per la fauna. Di seguito si riporta quanto indicano le Linee guida (Roscioni & Spada, 2014) in merito alle misure di mitigazione:

“Una delle più comuni prescrizioni è di porre limiti all’operatività delle turbine nei periodi di massima attività dei chiropteri: periodi migratori (agosto-settembre) o nelle fasi di attività rilevate durante la fase di campo pre-opera. Il curtailment, ovvero la sospensione delle attività delle turbine per velocità del vento < 7 m/s è infatti l’unica misura di mitigazione efficace (Arnett, 2005; Horn et al., 2008) dato che anche piccole variazioni nell’operatività delle turbine portano a una evidente riduzione della mortalità in un sito (Baerwald et al., 2009; Arnett et al., 2011).”

3. Lo “Studio faunistico” propone un’analisi semplicistica delle incidenze negative sulla fauna degli ambienti aperti.

L’area di intervento è caratterizzata da una matrice naturale estensiva, dominata da seminativi, pascolo arborato e bosco. Nello Studio l’importanza per quanto concerne la fauna locale di questi ambienti è erroneamente sminuita. Va infatti sottolineato che le specie ornitiche agricole hanno subito un drastico calo sia a scala nazionale che regionale, come dimostrato dall’indicatore Farmland Bird Index (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018), che registra nel periodo 2000-2017 un andamento in declino rispettivamente del -23,20% (scala nazionale) e del -27,42% (scala regionale).

Preme ribadire, che per tutte le specie locali si sarebbe dovuto realizzare uno studio di campo volto a verificare la presenza di coppie nidificanti nell’intorno e in prossimità degli aerogeneratori, valutando gli impatti causati dalla sottrazione di aree di nidificazione e alimentazione. Per piccole popolazioni di specie rare, inoltre, anche la perdita di pochi individui o di singoli siti riproduttivi per collisione contro le pale può comportare la scomparsa della popolazione locale.

4. Nello “Studio faunistico” non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione.

Tutta la valutazione dell’impatto sulla fauna viene effettuata su base qualitativa senza fornire alcuna indicazione quantitativa del potenziale impatto sulle popolazioni animali, ogni valutazione è pertanto basata sull’opinione dell’Autore dello studio, che non fornisce neppure dettagli metodologici, rendendo i risultati

non confrontabili con altri studi e, di fatto, impossibile analizzare il percorso logico che conduce alle conclusioni.

5. Non è stato realizzato alcuno Studio di incidenza nonostante fosse necessario.

Ricordando che le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat devono essere applicate anche a progetti che si situano all'esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi (come ampiamente chiarito da sentenze della Corte di giustizia europea, dalle Guide interpretative della Commissione europea e dalle recenti Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza), si ritiene che sebbene l'impianto in oggetto sia esterno a siti della rete Natura 2000, esso debba essere sottoposto alla Valutazione di incidenza, poiché non è possibile escludere, anzi si ritiene probabile, che esso possa alterare lo stato di conservazione specie di uccelli e chiropteri per i quali sono stati designati i siti della rete Natura 2000 e IBA circostanti. Infatti si deve considerare la vicinanza dei generatori a diversi siti Natura 2000 e la presenza in questi siti di numerose specie di interesse comunitario, sia di chiropteri sia di uccelli, le cui aree di foraggiamento possono estendersi al di là dei confini dei siti Natura 2000.

K) Aziende agropastorali e turismo ambientale

Numerose sono le aziende agricole e silvo-boschive-pastorali, che operano sul territorio contribuendo alla conservazione del capitale naturale di un fragile sistema ambientale e nel contempo interpretando in chiave produttiva moderna le potenzialità di un territorio per anni emarginato.

In tale ottica sono state predisposte efficaci pianificazioni di gestione territoriale e di accrescimento socio-economico (PAC e PSRN 2014/2020) e attuate politiche volte a scongiurare lo spopolamento delle aree rurali, evitare l'inquinamento ambientale, ammodernare i sistemi produttivi nel rispetto degli ecosistemi. A tal fine le nuove aziende si sono indirizzate verso la multifunzionalità delle attività agricole, le produzioni agronomiche tutelate, gli allevamenti estensivi.

Ussassai, Esterzili ed Escalaplano si distinguono per una forte **caratterizzazione culturale** legata alla tradizione che ben si identifica con il mondo **agropastorale**, depositario di elementi importantissimi perché determinante la stessa identità sarda, quali la lingua, le attività manuali e artigianali ad essa connesse, lo stesso stile di vita dei pastori transumanti e dei contadini. Nei luoghi interessati alla centrale eolica in oggetto vivono e/o lavorano diversi pastori (almeno 4) che in quell'areale pascolano le loro greggi, sostenendo le loro famiglie e contribuendo così alla tutela di un patrimonio culturale fondamentale. Con la realizzazione di queste mega opere industriali verrebbe sottratta inevitabilmente una parte consistente dei pascoli attuali e messa a rischio la loro sopravvivenza. E questo a fronte di promesse da parte della società proponente di generici "impieghi lavorativi" per il "controllo del parco eolico" e "di manutenzione della

viabilità". Peraltro, le promesse legate al "miglioramento del pascolo" risultano generiche e non supportate da progetti concreti. Lo stesso dicasi sui "rimboschimenti compensativi", che non vengono ben specificati come richiedono il Dpr n. 34 del 2018 art. 8 e la legge regionale n. 8 del 2016, art. 21.

Le opere imponenti connesse alla centrale eolica in oggetto, prevedono altresì la inevitabile **distruzione di un sistema articolato di muretti a secco** che caratterizza le campagne dell'Ogliastra, della Barbagia di Seulo e del Sarcidano, testimonianza di una preziosa operosità artistica dall'alto valore storico. La loro esistenza è ben documentata dalla Relazione archeologica inclusa negli atti. Il valore storico di queste opere è testimoniato anche dal fatto che dal 2018 l'Unesco ha iscritto "**l'Arte dei muretti a secco**" nella lista degli elementi immateriali dichiarati **Patrimonio dell'umanità** in quanto rappresentano "una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura".

1. Cammini e Sentieristica

Altro progetto di rilievo è quello sulla "Sentieristica" finalizzato alla promozione del patrimonio ambientale e culturale dei territori attraverso i numerosi progetti di valorizzazione della rete sentieristica e delle straordinarie bellezze naturali.

Nei territori di Ussassai, Esterzili ed Escalaplano si è consolidata negli ultimi anni un'attività sportivo-turistica legata alla sentieristica che alimenta il lavoro di alcune associazioni sportive e culturali. Oltre il turismo fluviale che attrae centinaia di persone per la bellezza delle piscine naturali del rio San Gerolamo di Ussassai - importante fiume perenne del sistema fluviale del Flumendosa - si annovera una fitta concatenazione di sentieri che attraversano tutto il territorio dei tre paesi compresi nell'area dell'installazione eolica.

Importante citare **alcune reti escursionistiche**.

- **Il Cammino di San Giorgio Vescovo**, uno degli 8 Cammini sardi, finanziati dalla Regione Sardegna. Il Ministero del Turismo ha inserito dal 2003 il Cammino nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 1 lett. a), del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo recante "Misure attuative del fondo per i cammini religiosi di cui all'art. 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234". La Regione ha destinato tre milioni e mezzo di euro, stanziati dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo - Funt del Ministero del Turismo - per infrastrutturare la rete degli 8 cammini già esistente in Sardegna, tra cui quello di San Giorgio. L'iniziativa guarda anche al Giubileo 2025, che farà convergere in Italia 30 milioni di pellegrini da tutto il mondo secondo le previsioni.

Il Cammino di San Giorgio Vescovo è un itinerario di circa 500 km che, partendo da Cagliari,

luogo natale di Giorgio, arriva sino ad Orgosolo e Oliena, attraversando le aree geografiche del Parteolla, della Trexenta, del Sarcidano, dell'Ogliastra e della Barbagia orientale, ma anche la parte orientale della Sardegna meridionale. La versione più breve parte da Osini, attraversa Ussassai e i Tacchi e Tonneri d'Ogliastra, riconosciuti come geositi d'interesse Mediterraneo, fra i luoghi più emblematici di questo Cammino sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista storico religioso. Quindi il Cammino prosegue per Esterzili, ricca di siti archeologici e luoghi di interesse naturalistico - come il monte Santa Vittoria - e poi si getta verso Sud-Ovest, direzione Suelli dove si trova il santuario dedicato a San Giorgio. La dovizia di paesaggi che si incontrano lungo l'itinerario tracciato, con le testimonianze delle opere umane più antiche e più recenti presenti negli ambiti attraversati, consentono di definire quello di San Giorgio Vescovo un vero Cammino identitario della nostra Isola.

In particolare **tre tappe attraversano il territorio interessato dalla centrale eolica oggetto** delle presenti osservazioni.

TRACCIA tappa_07.gpx Orroli-Nurri-Esterzili (Betilli) DISTANZA 16,14 Km;

TRACCIA tappa_08.gpx Betilli-Esterzili-Ussassai DISTANZA 22,74 Km;

TRACCIA tappa_09.gpx Ussassai-Osini-Ulassai DISTANZA 17,34 Km

I link al sito di riferimento: <http://www.camminodisangiorgiovescovo.it/> -

<https://noicamminiamoinsardegna.it/cammini>

- **Il Sentiero Italia** – che attraversa tutto il Paese - percorre in lunghezza il settore orientale dell'isola toccandone i sistemi montuosi più rilevanti, in **28 tappe**. Partendo da Nord: tocca il massiccio del *Monte Limbara*, attraversa i calcari del *Mont'Albo* e del *Tuttavista* sfiorando il *Golfo di Orosei*, attraversa il *Supramonte*, il *Gennargentu*, i *Tacchi dell'Ogliastra* e giunge a *Perdasdefogu*. Più a sud, transita da *Armungia* e dalla subregione del *Gerrei*. Infine tocca l'abitato di *Burcei* e *San Gregorio*, per continuare nel massiccio dei *Sette Fratelli* fino alle vecchie carceri di *Castiadas*. Il tracciato comprende sentieri accatastati ed è percorribile in mountainbike, a cavallo o a piedi. E' la più grande dorsale escursionistica che attraversa attualmente l'Isola da nord (*S. Teresa Gallura, tappa Z 1*) a sud (*Castiadas, fine tappa Z 28*) toccando le aree montane della Sardegna centro-Orientale più affascinanti. La tappa che interessa il territorio di Seui, Ussassai e Gairo, parte dalla foresta demaniale di Montarbu e attraversa la zona di Tuvu Nieddu, Niala, la Stazione della ferrovia a scartamento ridotto di

Ussassai, lungo il percorso del “Trenino Verde”, per poi arrivare a Gairo.

<https://www.sardegناسentieri.it/itinerario/sentiero-italia-tappa-z20-caserma-forestale-montarbu-taquisara>.

- Da notare che il comune di Esterzili ha varato il **piano strategico territoriale** di valorizzazione dei percorsi naturalistici del territorio comunale mettendo a disposizione 511mila euro di fondi stanziati dalla Regione Sardegna.
- Aree gestite dall’agenzia regionale Forestas e finanziate dalla Regione Sardegna. Da evidenziare uno stanziamento (in fase di conclusione, sal all’85%) per sentieri della foresta demaniale di Montarbu (Seui, Ussàssai) relativi al periodo di programmazione 2019-2023 e comprendenti manutenzione e ripristino della segnaletica verticale con materiali naturali (es. legno) e orizzontale (strisce bianche e rosse o omini di pietra). In totale, **nella Macroarea Gennargentu-Ogliastra si contano 400 chilometri di sentieri finanziati**.

Link: <https://www.sardegnaforeste.it/notizia/res-aggiornamenti-sui-lavori-i-sentieri-tutta-logliastra>

2. Gli alberi monumentali d’Italia: 4 si trovano a Ussàssai e uno a Esterzili³

I flussi del turismo “lento” che caratterizza la fruizione di questi luoghi ad alto valore ambientale e paesaggistico, hanno un altro importante attrattore, ovvero gli Alberi Monumentali, inseriti in un apposito elenco nazionale e tutelati a norma del D.lgs. n. 42/2004 art 143 (Alberi monumentali - 5-5-2021³). Sono patriarchi vegetali importanti perché vetusti e con dimensioni inusuali e forme particolarmente interessanti. L’ambiente incontaminato ha permesso loro di arrivare fino a noi e la legge, infatti, li tutela. La Sardegna possiede oltre il 12% degli alberi monumentali di tutta Italia. Secondo l’aggiornamento 2021 sono 410 gli esemplari censiti nella Regione, per la cui valorizzazione la Regione ha stanziato fondi per la realizzazione e il posizionamento degli appositi cartelli informativi. Di questi, 4 si trovano a Ussàssai e 1 a Esterzili.

Ussassai: Quercus ilex (leccio), in località Gisa Lada; Olea (Olivastro) in località Sedda Isara; Ficus carica (Fico) in località Genn’e codi; Quercus ilex (Leccio) in località Erzioni.
Esterzili: Quercus ilex (Leccio) in località Brabussa.

³ https://www.sardegnaambiente.it/documenti/19_173_20210628141710.pdf

3. Ambiente, biodiversità, Culurgionis Igp e il Pat “Mela Trempa Orrùbia”

Tutti i paesi dell’Ogliastra, con il vasto territorio che spazia dalla costa orientale fino alle montagne hanno tanto da raccontare e non solo sui cammini e i sentieri, ma anche sul cibo e le produzioni tipiche, tra queste si citano le produzioni Igp come i famosi **culurgionis**.

Ussàssai, Esterzili ed Escalaplano, sono tre dei 26 paesi (tutti i 23 centri dell’Ogliastra-Nu più tre della Barbagia di Seulo-SudS) che rientrano nell’areale dove si producono i culurgionis-culurgiones, indicati nel disciplinare Igp. *“Culurgionis: Indicazione geografica protetta della pasta alimentare fresca ripiena prodotta in numerosi comuni delle province di Nuoro e Sud Sardegna, nella regione Sardegna. È a forma di fagottino chiuso a mano e racchiude una miscela di patate fresche o disidratate in fiocchi, formaggi, grassi vegetali e/o animali e aromi. Il prodotto si distingue per una spiga stilizzata realizzata a mano, che caratterizza la particolare chiusura della pasta e che ricorda un punto di cucito o un ricamo”* si legge nella **scheda dell’Atlante edito da Treccani**. Viene riportato anche l’**areale di produzione**: tutti i comuni ogliastrini (Arzana, Bari Sardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Setti, Talana, Tertenia, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili) e altri tre del Sud Sardegna: Esterzili, Sadali ed Escalaplano. I culurgionis sono un prodotto tipico identitario dell’Ogliastra e della Sardegna, conosciuti in tutta Italia e apprezzati come produzione tradizionale, importante volano anche per l’economia dei territori interessati. Ma la tipica specialità, oltre che nei laboratori artigianali, è ancora prodotta anche a livello familiare e rappresenta uno dei piatti più importanti delle feste.

Il territorio di Ussàssai, incluso nella provincia di Nuoro – al pari di quello di Esterzili, Escalaplano e Seui - rappresenta uno degli scrigni di tutela del tipico paesaggio naturale della Sardegna montana. In esso si trovano habitat unici che ospitano centinaia di specie botaniche, agricole e forestali, incluse specie biodiverse segnalate come a rischio estinzione. Nella documentazione presentata in sede di Via dalla società Acciona Energia Global Italia Srl non c’è traccia di tutto questo. L’analisi effettuata dalla società richiedente nella relazione “Stato della flora e della fauna degli ecosistemi” risulta infatti realizzata in maniera sommaria e superficiale sulla base esclusivamente di carte e biotopi pubblicati dall’Ispra nel 2009 su scala molto grande. Ne consegue una valutazione gravemente carente degli impatti degli aerogeneratori e delle opere connesse sugli ecosistemi e la biodiversità.

Ussàssai della tutela della biodiversità ha fatto una bandiera da innalzare, anche in chiave turistica, per l’unicità delle sue produzioni legate, ovviamente, alla tipicità dei suoi paesaggi. Non è un caso che i principali testi scientifici sull’agrobiodiversità annoverino diverse specie che nel territorio vengono coltivate da tempi remoti. La principale è la mela “Trempa Orrùbia”, inserita nell’elenco nazionale dei Pat (Produzioni

agroalimentari tradizionali) coltivata in moltissimi frutteti del territorio ussassese. A testimoniare l'importanza di questa produzione sono i 14 "Agricoltori custodi" della specie a rischio di estinzione, iscritti nell'apposito Elenco regionale istituito dalla L. R. n. 16 del 2014. Ma nel territorio sono coltivate molte altre specie a rischio estinzione di importanza agronomica, come la mela "Bianca di Ussassai", oggetto di un progetto di reinserimento a cura del Comitato biodiversità "Mela de Ussassa", e la pera "Coinbinu", presente unicamente in questo areale (cfr Agabbio, a cura di, "Le vecchie varietà della Sardegna – Patrimonio genetico di specie arboree da frutto" – Carlo Delfino Editore). Si trovano qui molte altre specie legate alla tradizione contadina, oggi inserite negli elenchi delle specie protette, tra cui la mela Ogliu, mela de Santu Giuanni, mela Ferru, mela Burda e altre specie di pere, susine, mandorle, noci, castagne e diverse orticole tipiche. Non si dimentichino i fagioli, che gli agricoltori propagano e conservano da secoli. E' nota la preziosa collezione di antichi fagioli della famiglia Deplano di Ussassai tramandata da generazioni. La tutela della biodiversità passa anche attraverso la naturalità e il rispetto del territorio che le ospita.

Si osserva che

- Il carico allostatico introdotto dagli aerogeneratori determinerebbe alterazioni omeostatiche a livello territoriale non solo con riguardo alla sostenibilità ambientale ma anche sotto il profilo socio-economico.

L) La recente normativa sulle FER

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *"Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e*

forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa"

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa ad individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *"individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee"* devono essere *"rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio...."*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato *"motu proprio"* attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree *"idonee e non idonee"*, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti da FER. Le nuove norme, pur se attraverso l'istituto delle intese, rimuovono di fatto l'assunto della *"neutralità pianificatoria"* e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all'intero comparto delle FER fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la *"massima diffusione delle rinnovabili"*, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo, imposto dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull'ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell'UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede

redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 *“Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica”* veniva affermato che *“Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa”*. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Sono significative su tale materia le recenti sentenze formulate dal Consiglio di Stato (Sez. IV 19 maggio 2023, n. 5019), dal TAR della Campania (N. 01556/2023), dal Tar delle Puglia (N.01190/2021), dal TAR della Sardegna (N. 00827/2023 e N. 00063/2024). L’ultima di tali sentenze in particolare presenta pressanti analogie con il caso in esame. Il Ministero dei BBCC aveva infatti rilevato che

“L’area in progetto presenta ... un’altissima densità archeologica e si delinea pertanto un forte impatto sul patrimonio archeologico, sia quello noto, caratterizzato dal grande numero di siti archeologici di tutte le epoche e funzioni, sia quello sepolto e non ancora conosciuto, a forte rischio in considerazione della grande estensione e notevole profondità degli interventi di scavo previsti. Per questo la realizzazione del parco eolico in progetto risulta altamente critica tanto da non rendere compatibile la sua realizzazione con la tutela del relativo contesto di giacenza”

Secondo i Giudici amministrativi sardi – in linea con la giurisprudenza costante – è ben chiaro che le disposizioni normative finalizzate a rendere più agevole la transizione energetica dalla produzione di energia da fonti fossili a quella da fonti rinnovabili coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050, *“non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R. Sardegna, n. 192/2023)”*.

Il Collegio giudicante conclude rilevando, *“in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il ‘territorio’ quale componente dell’ambiente’, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste*

*culturale ed identitaria, la connotazione di 'paesaggio', evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32Cost.) e di altri interessi da comporre"*⁴.

Peraltro i dati più recenti sull'avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2022 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico ed oltre il 50% di quella fotovoltaica risulta installata nell'Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 7 anni in vista dell'obiettivo PNIEC sia per l'eolico, che per il fotovoltaico. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. Si è sopra evidenziato che per la sola Sardegna a tutto il 31 dicembre 2023 sono state presentate a TERNA ben 756 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di nuovi impianti delle quali n. 28 (17,67 GW) per impianti eolici offshore, n. 243 (15,77 GW) per impianti eolici onshore e n. 485 (21,61 GW) per fotovoltaico, per una potenza complessiva di 55,05 GW, ovvero con un incremento decuplicato rispetto alla potenza installata nell'isola ad oggi e sette volte maggiore rispetto all'obiettivo di 7,65 GW richiesto da Fit For 55.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree circoscritte con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli impianti da FER con una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere **ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi** attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono. A tal fine è appena il caso di ricordare che è consolidata prassi nell'ambito della normativa vigente in materia urbanistica l'adozione dell'istituto delle clausole di salvaguardia negli iter procedurali che caratterizzano l'introduzione di nuove norme in materia di Governo del territorio al fine di non rendere nulla l'efficacia delle stesse. A tale istituto dovrebbero ispirarsi le procedure inerenti le autorizzazioni per la realizzazione dei impianti FER considerato l'obbligo imposto all'Italia dalla Direttiva europea⁵ sull'adozione della normativa in materia di aree idonee e non idonee e la ingiustificata dilazione temporale del Governo che a cinque anni della Direttiva e tre anni dalla legge delega⁶ non vi ha ancora provveduto.

⁴ T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776

⁵ DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001>

⁶ Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020)

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, al fine di renderle coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

Si osserva che

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l’adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all’installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni.

M) Aree Idonee (ai sensi del D.lvo n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del già citato articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021 il processo programmatico delle aree idonee è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all’individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MISE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. Anziché 180 giorni ne son trascorsi quasi 800 senza che i decreti attuativi siano stati emanati!

Il comma 8 dell’art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

“Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

omissis

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

omissis ...”

L'idoneità per legge delle aree indicate nel comma 8 serve dunque ad evitare che il tempo necessario per l'emanazione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 e per la successiva individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni (co. 4) possa compromettere l'interesse alla rapida realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Appare pertanto contraddittorio che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega e dal

successivo decreto 199/2021, possa approvare impianti in palese contrasto con la stessa norma, considerato che come risulta dalle relazioni di progetto l'impianto eolico viola le aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

N) Conclusioni

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei *prosumers* e su un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinché queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni sociali, ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050. Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico, come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA "ISOLA ZERO CO2" – Phase out 2025⁷>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua

⁷ SARDEGNA "ISOLA ZERO CO2" – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBlhJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

sanitaria e cucina nel settore residenziale, così come nel settore terziario e del turismo, e nei settori produttivi tipici del territorio come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agropastorale, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto: servizi, produzione alimentare, turismo etc...

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio.

PERTANTO

premesso che le sopra esposte "OSSERVAZIONI", presentate dal sottoscritto, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

SI CHIEDE

la declaratoria di non compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Le Sottoscritte dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lì, 16 aprile 2024

Distinti saluti

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 03 aprile 2024

Firma 